Appunti sulla Chiesa

Lo stato italiano, accogliendo nell'art. 7 della Costituzione il Concordato, ha accettato una richiesta della Santa Sede che esenta i chierici e i religiosi dal prestare il servizio militare. Negli artt. 5 e 6 del Concordato è sancito il principio dell'accettazione che esenta i chierici ed è specificato il modo con cui questa esenzione si articola.

Al di là della semplice registrazione del fatto, è opportuno indagare sul perché di tale richiesta da parte della Chiesa, che ha determinato l'accettazione da parte dello Stato. La Chiesa, infatti, non solo nel concordato con l'Italia, ma in ogni forma di accordo o di concordato stipulato con altri stati, ha sempre difeso, esatto e ottenuto il riconoscimento dell'esenzione dal servizio militare per i chierici.

Il Codice di Diritto Canonico, al can. 121[1], stabilisce il seguente principio: tutti i chierici sono immuni dal servizio militare, dagli oneri e dalle pubbliche cariche civili non confacenti allo stato clericale. Questo canone afferma innanzitutto l'incompatibilità tra il servizio militare propriamente detto e vocazione al sacerdozio. La ragione è da ritrovare nel fatto che il chierico, per il suo particolare stato di vita, è chiamato a esprimere e a manifestare nel mondo il valore della dolcezza, della mansuetudine e della nonviolenza del Cristo.

Questa esigenza, al livello di storia delle religioni, non risulta essere un privilegio che la Chiesa Cattolica si attribuisce per una sua particolare preminenza, ma risulta essere una costante del modo di concepire il sacerdozio in rapporto all'ambiente militare. Presso tutti i popoli, infatti, e presso tutte le espressioni religiose, da quella egiziana a quella ebraica, da quella greca a quella romana, troviamo che coloro i quali sono adibiti al servizio religioso, sia come sacerdoti che come inservienti al culto, sono esentati dal maneggio delle armi. E questo perché la loro funzione, eminentemente sacrale e santificante, ripugna fondamentalmente con quanto è tipico dell'ambiente militaresco. Troviamo presso gli altri popoli la funzione del sacerdote che prega e benedice i militari che vanno in guerra, ma personalmente non partecipa mai a nessuna azione guerriera, né impara il maneggio delle armi, né una tale azione gli viene richiesta per legge.

Sicché, quando Costantino riconosce la libertà religiosa alla Chiesa cristiana, non può non estendere ai ministri del Vangelo quel privilegio che da sempre e pacificamente era riconosciuto ai sacerdoti delle altre religioni.

D'altra parte c'era una ragione particolare per riconoscere questo privilegio alla chiesa cristiana e cioè che i cristiani fin dalle loro origini, pur riconoscendo il valore dell'ubbidienza allo Stato, avevano sempre mostrato un atteggiamento di obiezione alla partecipazione attiva nelle file dell'esercito, tanto che Tertulliano e, prima di lui, Origine e Clemente, avevano chiaramente dimostrato la netta incompatibilità non solo tra la vocazione sacerdotale e la chiamata alle armi, ma anche tra questa e la vocazione di battezzato, fino al punto che Tertulliano non esita a incitare i cristiani alla disobbedienza aperta all'esercito in nome della loro adesione al Cristo crocifisso.

Questo spiega perché una delle preoccupazioni principali del Concilio di Trento sia stata quella di esortare i regnanti cristiani a non volere più costringere i chierici agli impegni militari, in quanto tali impegni frustavano alla radice lo sforzo del Concilio per la rieducazione

[1] Da un controllo del Codice di Diritto Canonico risulta che il canone dovrebbe essere il 289, non il 121. Anche per quanto riguarda i successivi riferimenti i numeri di codice non corrispondono sebbene le notizie riportate siano esatte.

del clero alla mansuetudine e alla mitezza. Ecco perché la Chiesa, nell'atto di esprimere un suo codice di vita, non può fare a meno di porre come punto fermo, per la formazione dei suoi ministri, l'esenzione dal servizio militare (can. 121).

Se, infatti, noi esaminiamo tutti i documenti che precedono o seguono l'elaborazione di questo canone scorgiamo come filone unico un giudizio chiaramente negativo della Chiesa nei confronti dell'ambiente e dell'educazione della caserma. Essa, infatti, in quanto tale, afferma il Netz, con la sua vita e il suo ambiente non si può dire che favorisca la maturazione e la pratica delle virtù della mansuetudine e della mitezza, anzi si può affermare che costituisce un pericolo abbastanza serio alla vocazione del chierico stesso. Il canone 121, quindi, risulta dettato dalla necessità di garantire la libertà e la dignità dei chierici in ragione della loro scelta e della missione che essi esplicano in seno alla società.

Né si può dire che, almeno recentemente, tale valutazione sia stata attenuata, anzi, a una più attenta valutazione, risulta non solo riconfermata, ma ancora più specificata. Se, infatti, in forza del can. 121, il servizio militare lo si può intendere solo in senso stretto (apprendere l'uso delle armi per nuocere agli avversari), nel *Decretum de Religiosis servitio militari adstrictis*, del 1957, si dà una definizione più ampia e dettagliata del termine "servizio militare". Infatti, all'art. 1 così dice: "In questo decreto il servizio militare viene strettamente inteso, cioè quel servizio ordinario stabilito per legge civile che obbliga i giovani religiosi ad essere arruolati e, una volta entrati nella organizzazione e nella disciplina militare, a prestare servizio per un semestre sia continuato che intermittente, sia portando armi propriamente dette, sia prestando servizi ausiliari".

Come si può facilmente dedurre, questo articolo, nella seconda parte, esce dalla genericità del canone 121 e specifica più chiaramente, non solo la definizione ivi contenuta, ma esplicita il giudizio negativo che la Chiesa formula nei confronti della caserma. E, infatti, nel preambolo dello stesso *Decretum*, non solo si parla di imposizione, da parte dell'autorità civile, del servizio militare ai religiosi, non solo si parla di ignoranza del *privilegium esenzionis*, ma si afferma esplicitamente che tale servizio "porta discredito, come l'esperienza dimostra, sulla vocazione divina e sullo spirito religioso".

Alla luce di tutto questo si può comprendere perché la Chiesa, nel can. 987, § 5, ritiene, come impedimento alla ordinazione, l'essere il candidato ancora sottoposto all'obbligo del servizio militare; e perché vieti, nel can. 141, §§ 1 e 2, ai chierici la partecipazione volontaria al servizio militare; e, infine, ritiene *ipso iure vacante* ogni ufficio che il chierico ricopra all'atto di adesione spontanea a tale servizio (can. 188, § 6).

Ma la preoccupazione della Chiesa non si limita soltanto a preservare i ministri del Vangelo dal pericolo della caserma, ma si estende anche a quelle persone, religiosi o laici che siano, le quali facciano un'esperienza di vita comune con o senza voti. Infatti, ad essi estende i privilegi dei chierici, ivi compreso il *privilegium esenzionis*, a norma del can 680.

Proprio per questo giudizio sfavorevole nei confronti dell'ambiente della caserma, la Chiesa stabilisce un periodo di "rieducazione" che va dai tre mesi a un anno, per "disintossicare" l'individuo dalla distorsione militaresca e potergli far recuperare quella dimensione di mitezza e dolcezza a cui si sente chiamato (cfr. Decretum cit. art. 6).

A questo punto ci si può chiedere: perché la Chiesa si preoccupa tanto dei suoi ministri? E, in secondo luogo, la sua è solo una preoccupazione di prestigio o non è forse dettata da motivi più profondi derivanti dalla stessa fede? Indubbiamente un dato di fatto emerge: la concezione che la Chiesa ha della guerra e di tutto ciò che ad essa è collegato è un fatto negativo per l'esplicitarsi della fede nel Cristo crocifisso.

E' la stessa fede che fa rifiutare al cristiano l'odio e le conseguenze di esso, la stessa fede che lo porta a porgere l'altra guancia, a dare la tunica a chi gli ruba il mantello, la stessa fede lo obbliga ad imparare l'amore e non l'uccisione del fratello. Anzi è proprio questa dimensione di fraternità che porta il cristiano a "incontrarsi" con l'altro in quanto per lui ogni incontro con ogni uomo è il segno del suo incontro con Dio nel fratello. Se questo è il "clima" in cui il cristiano è chiamato a vincere risulta chiaro che la preoccupazione della Chiesa non può essere soltanto quella di una difesa pura e semplice di un privilegio per una questione di preminenza, ma essa è dettata dalla stessa fede che predica e cerca di vivere.

E' chiaro che a questo punto il canone 121 e tutta la legislazione ad essa precedente e susseguente va presa non in senso puramente restrittivo alle persone cui essa direttamente si riferisce, ma risulta emblematico per definire un atteggiamento di profondo dissenso della Chiesa di fronte alla guerra e a tutto l'apparato ad essa connesso. Questo lo si può dedurre ancora più dal comportamento che mostrano gli stessi cappellani militari e tutti quei ministri del Vangelo che sono impegnati nell'apostolato nelle caserme. Essi, infatti, svolgono una funzione eminentemente spirituale e, anche facendo parte dell'apparato militare, non solo si formano in un ambiente distinto e distante da esso, ma non hanno niente a che fare con quello che è l'educazione alla guerra e al maneggio delle armi stesse. E questo perché sia l'una che l'altra mal si addicono alla funzione specifica della loro presenza.

Potremmo dire più esplicitamente che la loro presenza di mitezza e il loro annunzio di amore fraterno costituisce il segno più tangibile di tolleranza e di contestazione nello stesso tempo da parte della Chiesa alle forze armate. Ed è proprio sotto questo profilo che la codificazione della Chiesa, espressa a livello di privilegio, deve estendersi a tutti coloro che professano la fede nel Cristo, giacché tutti per questa fede sono ministri e sacerdoti del Vangelo.

Nella misura in cui il Concordato, accettando il privilegio di immunità, ne accetta tutta la dinamica soggiacente alla intransigente richiesta della Chiesa, non può non riconoscere il valore dell'obiezione di coscienza come il modo di essere tipico del cristiano che porta fino in fondo la sua esperienza di fede. Anzi diciamo meglio che, se il can. 121 ha un valore emblematico, non si dovrebbe neppure parlare di obiezione di coscienza, ma di diritto fondamentale del cristiano di dire no alla guerra, qualunque essa sia, e a tutto ciò che ad essa è connesso.

Lo Stato italiano, accogliendo nella Cost. (art. 7) il ~~fatti~~ Concordato, ha ~~accolto~~ accettato una richiesta della S. Sede che esenta i chierici e i religiosi dal prestare il servizio militare.

Negli artt. ~~4~~ 5 e 6 del Concordato è sancito il principio della accettazione che ~~tende~~ ~~ad~~ esenta i chierici ed è specificato il modo con cui questa esenzione si articola.

Al di là della semplice registrazione del fatto è opportuno indagare sul perché di tale richiesta ~~da~~ parte della Chiesa che ha determinato l'accettazione da parte dello Stato.

La Chiesa infatti non solo nel Concordato con l'Italia, ma in ogni forma di ~~acc~~ accordo o di concordato stipulato con altri stati, ha sempre difeso, ~~ed~~ esigito, ed ottenuto il riconoscimento della esenzione ~~dal~~ servizio militare per i chierici.

Il C.J.C. al can. 121 stabilisce il seguente principio: tutti i chierici sono esenti dal servizio militare, dagli oneri e dalle pubbliche cariche civili ~~e~~ non confacienti allo stato clericale. Questo ~~canone~~ canone afferma innanzi tutto la incompatibilità tra il servizio militare propriamente detto e ~~stato clericale~~ vocazione al sacerdozio.

La ragione è da ritrovare nel fatto che il chierico per il suo particolare stato di vita è chiamato ad esprimere ~~ed~~ e a manifestare nel mondo il valore della dolcezza, della mansuetudine e della non violenza del Cristo.

Questa ~~principio~~ esigenza, ~~ma~~ al livello di storia delle religioni non risulta essere un privilegio che la Chiesa Cattolica si attribuisce per una sua particolare preminenza, ma risulta essere una costante del modo di concepire il sacerdozio in rapporto all'ambiente militare. Presso tutti i popoli infatti, e presso tutte le espressioni religiose, da quella egiziana a quella ebraica, da quella greca e quella romana, troviamo che coloro

i quali sono adibiti al servizio religioso, sia come sacerdoti che come inservienti al culto, sono esentati dal maneggio delle armi. E questo perché la loro ~~sai~~ funzione ~~non permette~~ eminentemente sacrale e santificante ripugna fondamentalmente con quanto è tipico dell'ambiente ~~di caserma~~ militaresco. Troviamo presso gli altri popoli la funzione del sacerdote che prega e benedice i militari che vanno in guerra, ma personalmente non partecipa mai a nessuna azione guerriera, né impara il maneggio delle armi, né ne ha tale gli viene richiesta per legge. ~~Sicché quando Costantino stabilisce l'immunità dei chierici per il servizio militare non fa altro che riconoscere alla Chiesa cattolica una immunità che da sempre era pacificamente riconosciuta~~

~~dei ministri del Vangelo per il servizio militare non fa altro che riconoscere il valore religioso della loro scelta e come religione la Chiesa cristiana. E di conseguenza estende~~

~~Quando~~ Sicché quando Costantino riconosce la libertà religiosa alla Chiesa cristiana ~~non può non~~ estendere ai ministri del Vangelo quel privilegio che da sempre e pacificamente era riconosciuto ai sacerdoti delle altre religioni.

D'altra parte c'era una ragione particolare per riconoscere questo privilegio alla Chiesa cristiana e cioè che i cristiani fin dalle ~~ori~~ loro origini, pur riconoscendo il valore dell'ubbidienza allo stato, avevano sempre mostrato un atteggiamento di diffidenza alla partecipazione attiva nelle file dell'esercito, tanto che Tertulliano e, prima di lui, Origene e Clemente, avevano chiaramente dimostrato la netta incompatibilità ~~tra~~ non solo tra la vocazione sacerdotale e la chiamata alle armi, ma anche fra questa e la vocazione di battezzato, fino al punto che Tertulliano non esita ad incitare i cristiani alla disobbedienza ~~po aperta~~

all'esercito in nome della loro adesione al Cristo crocifisso. Questo spiega perchè una delle preoccupazioni principali del Concilio di Trento sia stata quella di esortare i regnanti cristiani a non voler più costringere i chierici ~~alla partecipazione~~ agli impegni militari, in quanto ~~essi~~ tali impegni frustravano alla radice lo sforzo del Concilio per la rieducazione del clero alla mansuetudine e alla mitezza. Ecco perchè la Chiesa nell'atto di esprimere un suo codice di vita non può fare a meno di porre come punto fermo, per la formazione dei suoi ministri, l'esenzione dal servizio militare (can. 121).

Se infatti noi esaminiamo tutti i documenti che precedono e seguono l'elaborazione di questo canone scorgiamo come filone unico un giudizio chiaramente negativo della Chiesa nei confronti dell'ambiente e della educazione della caserma. Essa infatti, in quanto tale, afferma il Netz, con la sua vita e il suo ambiente non si può dire che favorisca la maturazione e la pratica delle virtù della mansuetudine e della mitezza, anzi si può affermare che costituisca un pericolo alla stessa serietà alla vocazione del chierico stesso.

Il canone 121 quindi risulta dettato dalla necessità di garantire la libertà e la dignità dei chierici in ragione della loro scelta e della missione che essi esplicano in seno alla società.

Nè si può dire che, almeno recentemente, tale valutazione sia stata alterata, ~~giacchè~~ anzi ad una più attenta valutazione risulta ~~ribadita~~ non solo riconfermata, ma ancora più specificata. Se infatti in forza del can. 121 ~~per~~ il servizio militare lo si può intendere solo in senso stretto (apprendere l'uso delle armi per nuocere agli avversari), nel Decretum "De Religiosis ~~et~~ servitio militari adstrictis", del 1957, si dà una definizione più ampia e dettagliata del termine "servizio militare". Infatti all'art. 1° così si dice: "In questo ~~decreto~~ decreto il servizio militare viene strettamente inteso,

cioè ~~servis~~ quel servizio ordinario stabilito per legge civile che obbliga i giovani religiosi ad essere arruolati e una volta entrati nella organizzazione e nella disciplina militare, a prestare servizio per un semestre sia continuato che intermittente, sia portando armi propriamente dette, sia prestando servizi ausiliari."

Come si può facilmente dedurre questo articolo nella seconda parte esce dalla genericità del canone 121, e specifica più chiaramente non solo la definizione ivi contenuta, ma ~~tradisce~~ esplicita il giudizio negativo che la chiesa formula nei confronti della caserma. E infatti nel preambolo dello stesso Decretum non solo si parla di imposizione da parte dell'autorità civile del servizio militare ai religiosi, non solo si parla di ignoranza del privilegium exentionis, ma si afferma esplicitamente che tale servizio "porta discredito come l'esperienza dimostra, alla vocazione divina e allo spirito religioso

Alla luce di tutto questo si può comprendere perché la Chiesa nel can 987 §5 ritiene come impedimento all'ordinazione l'essere il candidato ancora sottoposto all'obbligo del servizio militare; e perché ~~ritiene~~ vieti nel can 141 §§1 e 2 ai chierici la partecipazione volontaria al servizio militare; e infine ritiene ipso iure vacante ogni ufficio che il chierico ricopre all'atto di adesione spontanea a tale servizio (o can 188 §6).

Ma la preoccupazione della Chiesa non si limita soltanto a preservare i ministri del Vangelo dal pericolo della caserma, ma si estende anche a quelle persone religiose o laici che siano le quali facciano un'esperienza di vita comune con o senza voti. Infatti ad essi estende i privilegi dei chierici ivi compreso il privilegium exentionis, a norma del can. 680.

Proprio per questo giudizio sfavorevole nei confronti dello ambiente della caserma, la Chiesa stabilisce un periodo di "riduzione", ~~dell'individuo~~ che va dai tre mesi ad un anno, per "disintossicare" l'individuo dalla distorsione militaresca e ~~potergli~~ potergli far recuperare quella dimensione di unitezza e di dolcezza a cui si sente chiamato (cfr. Decretum cit. art. 6).

A questo punto ci si può chiedere: perché la Chiesa si preoccupa tanto dei suoi ministri? E in secondo luogo la sua è solo una preoccupazione di prestigio o non è forse dettata da motivi più profondi derivanti dalla stessa fede? Indubbiamente un dato di fatto emerge: la concezione che la Chiesa ha della guerra e di tutto ciò che ad essa è collegato è un fatto negativo per ~~la dizione~~ l'esplicitarsi della fede nel Cristo crocifisso. E la stessa fede che fa rifiutare al cristiano l'odio e le conseguenze di esso, la stessa fede che lo porta a porgere l'altra guancia, a dare la tunica a chi gli ruba il mantello, la stessa fede lo obbliga ad ~~essere~~ imparare l'amore e non l'uccisione del fratello. Anzi è proprio ~~il concetto~~ questa ~~la~~ dimensione di fraternità che porta il cristiano a "incontrarsi" e non a "scontrarsi" con l'altro in quanto per lui ogni ~~frat uomo è~~ incontro con ogni uomo è il segno del suo incontro con Dio nel fratello. Se questo è il "clima" in cui il cristiano è chiamato a vivere risulta chiaro che la preoccupazione della Chiesa non può essere ~~qual~~ soltanto quella di una difesa pura e semplice di un privilegio per una questione di preminenza, ma essa è dettata dalla

stessa fede che predica e cerca di vivere.

È chiaro che a questo punto il canone 121 e tutta la legislazione ad esso precedente e susseguente va presa non in senso puramente restrittivo alle persone a cui esso direttamente si riferisce, ma risulta emblematico per definire un atteggiamento di profondo dissenso della Chiesa di fronte alla guerra e a tutto l'apparato ad esso connesso. Questo lo si può dedurre ancora più dal comportamento che mostrano gli stessi cappellani militari e tutti quei ministri del Vangelo che sono impegnati nell'apostolato nelle caserme. Essi infatti svolgono una funzione eminentemente spirituale ~~ed~~ anche facendo parte dell'apparato militare non solo si formano in un ambiente distinto e distante da esso, ma non hanno niente a che fare con quello che è l'educazione alla guerra ~~ed~~ al maneggio delle armi stesse. E questo perché sia l'una che l'altra mal si addicono alla funzione specifica della loro presenza.

Potremmo dire più esplicitamente che la loro presenza di mitezza e il loro annunzio di amore fraterno costituisce il segno più tangibile di tolleranza e di contestazione nello stesso tempo da parte della Chiesa ~~delle forze~~ alle forze armate.

Ed è proprio sotto questo profilo che la codificazione della Chiesa ~~deve~~ espressa a livello di privilegio, deve estendersi a tutti ~~i cristiani~~ coloro che professano la fede nel Cristo, giacché tutti per questa fede sono ministri e sacerdoti del Vangelo.

Nella misura in cui il Concordati accettando il privilegio di immunità, ne accetta tutta la dinamica soggiacente alla intransigente richiesta della Chiesa, non può non riconoscere il valore della obiezione di coscienza come il modo di essere tipico del cristiano che porta fino in fondo la sua esperienza di fede. Anzi diciamo meglio che se il can 121 ~~E~~ ha un valore emblematico, non si dovrebbe neppure parlare di obiezione di coscienza, ma di diritto fondamentale del cristiano di dire no alla guerra, qualunque essa sia, e a tutto ciò che ad essa è connesso.